

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1163 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2015****che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d'acquisto****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1445/2007 definisce «posizione di base» il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità di potere d'acquisto.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 contiene l'elenco delle posizioni di base.
- (3) Ai fini del regolamento (CE) n. 1445/2007 e del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio <sup>(2)</sup> è utilizzata una classificazione per la spesa per consumi finali delle famiglie. L'introduzione di una classificazione più dettagliata dovrebbe migliorare la coerenza dei dati e facilitarne la rilevazione negli Stati membri. La classificazione dettagliata dovrebbe essere un'ulteriore ripartizione della classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP) come definita nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 549/2013 è necessario adeguare l'elenco delle posizioni di base negli ambiti della spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti fissi lordi.
- (5) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione <sup>(4)</sup> è necessario adeguare l'elenco delle posizioni di base nell'ambito degli investimenti fissi lordi.
- (6) A seguito dell'introduzione di una metodologia migliorata per il calcolo delle parità di potere d'acquisto nei settori della sanità, dell'istruzione e delle costruzioni le posizioni di base in questi settori dovrebbero essere adeguate.
- (7) È opportuno pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea («SEC 2010») (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).